

BILANCIO 2013 (ESERCIZIO 2012)

PRINCIPI di REDAZIONE e PROCEDIMENTO di FORMAZIONE

In questa Circolare

- 1. Bilancio**
- 2. Bilancio in forma abbreviata**
- 3. Principi di bilancio**
- 4. Bilancio 2013 – Principali aspetti critici**
- 5. Procedimento di formazione e deposito del bilancio**

1. BILANCIO

Il bilancio è il documento, redatto dall'impresa **al termine** del proprio **periodo amministrativo**, che ha il **fine** di esporne la **situazione patrimoniale, economica e finanziaria**, nonché di quantificare il **risultato dell'esercizio**: esso è formato dallo **Stato patrimoniale**, dal **Conto economico** e dalla **Nota integrativa**.

I **destinatari** dell'informazione sono diversi: dai soci attuali agli investitori; dai dipendenti alla pubblica Amministrazione; dai clienti ai fornitori; ecc.

Il bilancio deve essere redatto in **unità di euro** (cioè senza decimali), mentre la Nota integrativa può essere redatta in **migliaia di euro**.

Il bilancio rappresenta lo strumento principe di **informazione per i terzi** ed è corredato di alcuni documenti necessari per fornire una più completa visione della posizione dell'impresa: si tratta, innanzitutto, della **Relazione sulla gestione**, redatta dagli amministratori, la quale ripercorre l'andamento dell'esercizio per la società. Nel caso in cui la società sia **quotata**, è inoltre prevista una **relazione semestrale**, conformemente ai criteri dettati dalla Consob, da presentare all'organo di controllo entro tre mesi dalla fine del primo semestre e soggetta a pubblicazione.

Ove siano presenti tali organi, il fascicolo di bilancio comprende la **Relazione del Collegio sindacale** (che reca le osservazioni dei sindaci con riguardo alle risultanze dell'esercizio sociale e dell'attività di controllo svolta, fornendo all'Assemblea un'utile informazione per procedere o meno all'approvazione del bilancio) e la **Relazione del revisore legale** (che riporta le osservazioni del revisore in merito alla tenuta della contabilità sociale).

Le disposizioni civilistiche sul bilancio sono riferite espressamente alle **società di capitali**: le società di persone possono comunque **attuare** a tali disposizioni e, anzi, sono **obbligate** ad applicarle laddove tutti i loro soci illimitatamente responsabili siano società di capitali (art. 111-duodecies, disposizioni transitorie di attuazione del c.c.).

Relazione sulla gestione

La Relazione sulla gestione deve riportare un'**analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società**, dell'**andamento** e del **risultato della gestione**, nel suo complesso e nei vari settori di operatività, anche attraverso imprese controllate: tale quadro deve prestare un'attenzione particolare a **costi, ricavi e investimenti**, nonché contenere una descrizione dei principali **rischi e incertezze** cui la società risulta esposta.

L'analisi deve essere tanto più **dettagliata** quanto maggiori sono l'entità e la complessità degli affari dell'impresa e contenere, se opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Nella relazione devono essere riportati gli **indicatori di risultato finanziari** e, se del caso, quelli **non finanziari** pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Dalla relazione devono comunque risultare:

- le attività di **ricerca e sviluppo**;
- i **rapporti** con imprese appartenenti al medesimo **gruppo**;
- il numero e il valore nominale sia delle **azioni/quote proprie**, sia di quelle della **società controllante possedute** dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- il numero e il valore nominale sia delle **azioni/quote proprie**, sia di quelle della **società controllante acquistate/vendute nell'esercizio**, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
- i **fatti di rilievo** avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- l'**evoluzione prevedibile** della gestione;
- l'elenco delle **sedi secondarie** della società.

Se la società ricorre a **strumenti finanziari** e l'informazione è reputata rilevante per la valutazione della situazione sociale, devono essere altresì indicati:

- gli **obiettivi** e le **politiche** della società in materia di **gestione del rischio finanziario**, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- l'**esposizione** della società al **rischio di prezzo**, al **rischio di credito**, al **rischio di liquidità** e al **rischio di variazione dei flussi finanziari**.

Nel caso di società tenute alla redazione del **bilancio consolidato**, la Relazione sulla gestione relativa al bilancio dell'esercizio e quella relativa al bilancio consolidato possono formare un **unico documento**, che attribuirà maggior enfasi, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.

Rendiconto finanziario

L'**analisi per flussi** del bilancio, utile in particolare per conoscere la posizione finanziaria dell'azienda e le risorse dalla stessa consumate o prodotte nell'esercizio, si effettua tramite la redazione del Rendiconto finanziario: l'obiettivo è quello di individuare e analizzare le **variazioni intervenute nei valori di Stato patrimoniale** nel corso dell'esercizio.

Esistono vari tipi di rendiconto finanziario: secondo i Principi contabili, il rendiconto va comunque inserito in Nota integrativa, in quanto, pur non essendo espressamente previsto dalla normativa, esso fornisce informazioni di rilevante utilità per il lettore del bilancio, cosicché la sua **mancata formazione** è da ritenersi consentita alle **sole imprese di piccole-medie dimensioni**, meno dotate dal punto di vista amministrativo.

2. BILANCIO in FORMA ABBREVIATA

La redazione del bilancio in forma abbreviata è ammessa per le **sole società non quotate** che nel **primo esercizio** di attività o, comunque, negli **ultimi due esercizi**, non abbiano superato due dei tre limiti previsti dalla legge, ovvero:

- **attivo** di Stato patrimoniale non superiore a **4.400.000 euro**;
- **ricavi** dell'esercizio non eccedenti **8.800.000 euro**;
- numero medio di **dipendenti** nell'esercizio contenuto entro **50 unità**.

Sono in tal caso previste **semplificazioni** sia nello Stato patrimoniale che nel Conto economico e nella Nota integrativa.

Inoltre, è possibile **non** procedere alla redazione della **Relazione sulla gestione**, qualora nella Nota integrativa sia dato conto del **numero** e del **valore nominale** delle azioni o quote **proprie e/o detenute** nelle altre società del gruppo, nonché delle relative **movimentazioni** intervenute nell'esercizio.

La possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata **non è più consentita** qualora i limiti suddetti siano **superati per due esercizi consecutivi**: in tal caso, anzi, già il bilancio del secondo esercizio dovrà essere redatto secondo le regole ordinarie.

Le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata possono **limitare** l'informativa in merito alle operazioni con **parti correlate** a quelle realizzate, direttamente o indirettamente, con i loro maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché limitare alla natura e all'obiettivo economico le informazioni richieste con riguardo ai rischi di operazioni fuori bilancio.

3. PRINCIPI di BILANCIO

Il **criterio base** nelle valutazioni di bilancio è il **costo di acquisizione o produzione** dell'elemento patrimoniale (art. 2426 c.c.).

Tale criterio subisce, tuttavia, alcune **eccezioni**, in particolare nei casi di:

- **svalutazioni di attività/passività** a seguito di **perdite durevoli di valore**, con però l'obbligo di **rivalutazione** di tali elementi patrimoniali, qualora i motivi di svalutazione vengano successivamente meno;
- possibilità di valutare secondo il **criterio del patrimonio netto** le partecipazioni in imprese **controllate e collegate**;
- **titoli, crediti e rimanenze finali**, che devono essere iscritte al **minore** tra il costo e il valore di realizzo;
- **lavori in corso su ordinazione**, che possono essere iscritti secondo i **corrispettivi maturati** nell'esercizio con ragionevole certezza.

Due sono le **clausole generali** che presiedono alla formazione del bilancio (art. 2423, co. 2, c.c.):

- **chiarezza**: il bilancio deve essere intelligibile ai terzi;
- **rappresentazione veritiera e corretta**: il bilancio deve individuare ed esporre i fatti dell'esercizio nella loro reale manifestazione, con esattezza e imparzialità.

Sotto l'aspetto pratico, il bilancio deve essere redatto nel rispetto di alcuni principi imprescindibili di fondo:

- **prudenza**: si deve tenere conto di **tutti i rischi di competenza** dell'esercizio, **anche** se emersi **dopo la chiusura** del periodo amministrativo. Di conseguenza, non è consentito procedere a una sopravvalutazione delle attività e/o sottovalutazione delle passività (il fine, infatti, deve essere quello di esporre solamente l'utile realmente conseguito) e **non vanno considerati gli utili sperati**, mentre assumono rilievo i **rischi** e le **perdite** anche solo **potenziali**;
- **continuazione dell'attività**: la valutazione delle poste di bilancio deve essere effettuata tenendo conto che **la vita dell'impresa prosegue anche dopo la chiusura dell'esercizio** (cd. *going concern principle*). Inoltre, la valutazione deve avvenire privilegiando non tanto il valore intrinseco del bene, quanto la sua **utilità aziendale** (principio di prevalenza della sostanza sulla forma) e il principio della continuazione dell'attività va abbandonato qualora l'impresa non abbia fondate prospettive di proseguire l'attività in futuro: in tal caso, infatti, si adotteranno criteri valutativi propri della liquidazione;
- **competenza**: la rilevazione delle voci deve avvenire secondo la competenza economica e **non** in funzione delle date di **incasso e/o pagamento** delle somme. In altri termini, non ha rilievo il criterio finanziario (entrate e uscite di cassa), mentre deve privilegiarsi la **correlazione dei costi ai ricavi** che da essi traggono origine, anche tramite un'opportuna ripartizione pluriennale. Tipico esempio è l'ammortamento del costo di un'immobilizzazione in relazione al periodo di tempo in cui essa contribuirà alla produzione dell'impresa;
- **valutazione separata** di elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci: occorre **evitare le valutazioni congiunte**, nonché i **compensi di partite**;
- **costanza dei criteri di valutazione**: i criteri di valutazione non possono essere variati da un esercizio all'altro, al fine di evitare alterazioni di bilancio e **permettere la comparabilità** intra-aziendale dei bilanci nel tempo. La costanza deve esistere **anche nei criteri di esposizione** dei valori compresi nelle varie voci e occorre avere omogeneità anche nella valuta utilizzata: bisogna dunque indicare i criteri di conversione adottati.

Deroghe ai principi di bilancio

Deroghe ai principi fondamentali di bilancio sono ammesse **solo in casi eccezionali**, al fine di mantenere lo **scopo ultimo** della **rappresentazione veritiera e corretta** della situazione aziendale.

Per le stesse ragioni, è altresì possibile derogare alla costanza nei criteri di valutazione.

Il **motivo** della deroga deve, tuttavia, essere esplicitato in Nota integrativa, fornendone i **riflessi** sulla situazione economico-finanziaria-patrimoniale dell'impresa.

Gli **utili** che dovessero eventualmente emergere dalla variazione vanno iscritti in una **riserva indisponibile fino al realizzo**.

Principi contabili

Storicamente emanati dal Consiglio nazionale dei Ragionieri e Dottori commercialisti, i Principi contabili nazionali sono un utile **supporto** nella redazione del bilancio e nella valutazione delle singole voci che lo compongono.

I Principi contabili attualmente in vigore sono stati e sono ancor oggi oggetto di **revisione e aggiornamento** a cura dell'Organismo italiano di contabilità (Oic), il quale si è prefisso di apportare agli stessi le aggiunte/variazioni rese necessarie sia dall'intervenuta Riforma del diritto societario che dalla necessità di coordinamento con gli IAS (Principi contabili internazionali).

I Principi contabili rappresentano, al contempo:

- un'**interpretazione delle norme di legge** in tema di bilancio, in quanto **adattano** in un contesto concreto e specificano in dettaglio le prescrizioni generali fornite dal Legislatore;
- un'**integrazione delle norme di legge** in tema di bilancio, in quanto **suppliscono alle eventuali carenze del Legislatore**, fornendo autorevoli indicazioni in merito al comportamento da adottare nell'affrontare casi non espressamente disciplinati dalle norme di legge in materia.

I Principi contabili sono dedicati ciascuno a una voce/categoria di bilancio, di cui vengono affrontati i vari aspetti contabili: particolarmente interessante, ai fini della materiale redazione del prospetto di bilancio, è il documento interpretativo del Principio contabile n. 12, nel quale vengono illustrati i criteri di **classificazione ed esposizione dei vari costi e ricavi** dell'esercizio nelle diverse voci dello schema di Conto economico contemplato dall'art. 2425 c.c.

4. BILANCIO 2013 – PRINCIPALI ASPETTI CRITICI

Il bilancio 2013, relativo all'esercizio 2012, presenta, come quello degli ultimi anni, una serie di aspetti che devono essere attentamente valutati e che sono un portato della **difficile situazione economico-finanziaria congiunturale**.

Preliminare a tutto è la definizione della **tipologia** di bilancio da redigere, condizionata dalle **prospettive di continuazione dell'attività** dell'impresa: laddove vi siano difficoltà di ampiezza ed entità tale da rendere non così scontata la prosecuzione dell'attività per almeno altri dodici mesi, infatti, conviene fondatamente interrogarsi sulla sussistenza del requisito della continuità aziendale, il cui venir meno imporrebbe di predisporre il bilancio secondo criteri di liquidazione e non nel presupposto del citato *going concern principle*. Si tratta di una valutazione che, in tali situazioni critiche, non può prescindere da un **confronto con gli organi di controllo** (Collegio sindacale e revisore legale dei conti), ove nominati, in quanto una loro diversa valutazione rispetto a quella fornita dall'organo amministrativo (il quale mantiene comunque l'esclusiva responsabilità sulla scelta finale) potrebbe portare a loro **relazioni con rilievi** che, su un aspetto così delicato, avrebbero un potenziale deflagrante (si ricorda, infatti, che il bilancio è pubblicato e, dunque, potenzialmente accessibile a tutti, ivi compresi concorrenti, clienti, fornitori, ecc.).

A parte tali situazioni limite, in un contesto quale quello attuale occorrerà prestare la dovuta attenzione anche all'effettuazione di **scelte contabili** che potrebbero essere considerate espressione di **politiche di bilancio** e, dunque, causare possibili problemi all'organo amministrativo (nonché a quello di controllo) in caso di future crisi aziendali. Il pensiero va, innanzitutto, alle decisioni in merito alla **capitalizzazione di alcune spese di carattere pluriennale** (in particolare i costi di ricerca e sviluppo, gli oneri pubblicitari), che necessita dell'**assenso del Collegio sindacale**, ove esistente, in quanto potrebbe nascondere la volontà di differire le perdite e che, pertanto, i Principi contabili tendenzialmente non vedono di buon occhio.

Soprattutto, andrà posta la dovuta cura in merito alla valutazione dell'**avviamento** eventualmente iscritto in bilancio in esercizi precedenti o da registrare originariamente nel 2012, laddove le aziende acquisite e da cui deriva tale componente dell'attivo non presentino **fondate prospettive di generare un sovrareddito** in misura tale da giustificare l'importo che risulta (ancora) contabilizzato nello Stato patrimoniale.

Passando alle altre poste dell'attivo, le **rimanenze** vanno valutate al minore tra il costo e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato: le **giacenze obsolete** o che si è visto presentano rilevanti **problemi nella collocazione presso il pubblico** andranno, pertanto, adeguatamente svalutate, così da tenere conto dei rischi di invenduto.

Discorso per certi versi simile riguarda i **crediti**: il deterioramento della posizione finanziaria dei clienti è attualmente una variabile sempre più ricorrente, tale da rendere spesso opportuna una verifica accurata quantomeno rispetto alla situazione reale dei maggiori di essi, specie in quelle realtà in cui la concentrazione della clientela comporta che l'eventuale assoggettamento a procedure concorsuali del principale referente avrebbe effetti dirompenti sull'impresa.

In ogni caso, va tenuto conto che il rischio di subire **perdite su crediti** (per effetto di extra-sconti richiesti dai clienti o di dilazioni accentuate che riducono il valore attualizzato del credito vantato) rappresenta oggi una variabile ben più reale di qualche anno fa.

Tipologia particolare di credito è quella per **imposte anticipate**, la cui iscrizione in bilancio (si pensi alle differite attive sulle perdite fiscali maturate nell'anno e in quelli precedenti) va mediata con valutazioni in merito alla **recuperabilità** di riduzioni di imponibile e variazioni in diminuzione corrispondenti negli esercizi futuri. Nonostante, infatti, siano stati in linea di principio eliminati i limiti quinquennali di riporto delle perdite fiscali e, ad esempio, non vi siano comunque scadenze per l'utilizzo dei fondi costituiti con accantonamenti non fiscalmente deducibili, è però vero che, in assenza di **piani aziendali pluriennali** che supportino le valutazioni di utili futuri, può essere difficile giustificare la contabilizzazione o il mantenimento di un'attività che, per esprimersi, ha necessità di rispecchiarsi in un reddito imponibile capiente nei periodi d'imposta successivi.

Dal lato del **passivo** dello Stato patrimoniale, infine, sarà indispensabile porre attenzione alla valutazione dei **fondi rischi**, onde tenere conto delle **passività potenziali** connesse all'operatività aziendale: a tale riguardo, si ricorda che il principio della **prudenza** e quello della **competenza** impongono di rappresentare nel bilancio dell'esercizio anche gli effetti negativi dell'attività dell'impresa che si sono **manifestati dopo la chiusura** del periodo amministrativo, ma comunque prima della redazione e approvazione del bilancio relativo.

Ad esempio, una società che chiude il bilancio al 31.12.2012 e lo approva nell'aprile 2013 dovrà contabilizzare già in detto bilancio il rischio potenziale (se fondato) riferito a una causa di risarcimento danni intentata da un cliente a febbraio 2013, se questa deriva dalle consegne effettuate nel 2012 o negli anni precedenti.

5. PROCEDIMENTO di FORMAZIONE e DEPOSITO del BILANCIO

Nelle società di capitali, l'**Assemblea** dei soci deve essere **convocata almeno una volta l'anno**, entro **120 giorni dalla chiusura** dell'esercizio, al fine dell'approvazione del bilancio: tale termine può essere **elevato a 180 giorni**, qualora lo **statuto** sociale lo preveda, e, alternativamente, la società sia tenuta alla redazione del **bilancio consolidato** o vi siano **valide ragioni** per fruire della dilazione, che dovranno essere allora **esplicitate**, nella propria **Relazione sulla gestione**, dagli amministratori (vedasi anche Corte di Cassazione 24.9.2008, n. 23983).

Non è, viceversa, necessario che lo statuto specifichi le ragioni che consentono il maggior termine per l'approvazione del bilancio (massima Consiglio notarile Milano 9.12.2003, n. 15).

A livello procedimentale, si distinguono le fasi riportate nella tabella sotto riportata.

Nel caso di chiusura dell'esercizio al 31.12.2012, pertanto, il termine (ordinario) ultimo per l'**approvazione** del bilancio è fissato al **30.4.2013**; se la società ha organi di controllo, il **31.3.2013** è la data entro cui l'organo amministrativo dovrà consegnare loro il **progetto di bilancio**, mentre, in ogni caso, entro il **15.4.2013** dovrà avvenire il **deposito del bilancio** e allegati, comprese le relazioni di sindaci e revisore legale, **presso la sede della società**.

FORMAZIONE e DEPOSITO del BILANCIO		
Adempimento	Soggetto obbligato	Termine
Redazione e approvazione del progetto di bilancio	Organo amministrativo	Almeno 30 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione chiamata all'approvazione del bilancio
Invio al Collegio sindacale e al revisore legale del progetto di bilancio		
Relazioni al bilancio del Collegio sindacale e del revisore legale	Collegio sindacale e revisore legale	Almeno 15 giorni prima dell'Assemblea in prima convocazione chiamata all'approvazione del bilancio
Deposito presso la sede sociale del bilancio da approvare, unitamente alle relazioni accompagnatorie, a copie integrali dell'ultimo bilancio approvato dalle società controllate (che possono essere sostituite da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali) per quanto concerne le controllate incluse nel bilancio consolidato, nonché a prospetto riepilogativo dei dati principali delle collegate	Organo amministrativo	
Approvazione del bilancio	Assemblea	In prima convocazione o successiva
Deposito al Registro delle imprese del bilancio, insieme alle relazioni di amministratori, sindaci e revisore, nonché al relativo verbale assembleare di approvazione	Organo amministrativo	Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio